

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1416</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZOLLA, ZANIBONI, ROSINI**

*Presentata il 6 agosto 1987*

Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni,  
degli esplosivi e dei congegni assimilati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'esigenza di apportare modifiche alla vigente normativa riguardante le armi, munizioni e congegni assimilati, anche per quanto attiene alla riapertura dei termini di denuncia di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è diffusamente avvertita.

Infatti, il particolare rigore del sistema sanzionatorio, introdotto con la legge n. 110 del 1975, poteva trovare giustificazione negli anni dell'emergenza ma, ormai, alcune norme appaiono superate dai tempi.

In tale ordine di idee si ravvisa l'opportunità di un intervento del legislatore, per quanto attiene una maggiore permissività nei confronti degli strumenti lancia-razzi, le collezioni di armi, con particolare riferimento a quelle antiche, le li-

cenze di porto d'armi, l'ampliamento delle categorie abilitate a portare armi senza licenza nonché per la riapertura dei termini delle denunce di armi di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110.

Si ha notizia, infatti, che molte persone hanno a suo tempo ritenuto sufficiente la originaria denuncia delle armi possedute e non hanno quindi provveduto a rinnovarla in conformità alle prescrizioni del citato articolo 36 della legge n. 110 del 1975, mentre in altri casi non sono state denunciate armi rinvenute per caso o acquistate in epoca remota a seguito di smarrimento della prova formale della fonte di provenienza.

Tale assunto è anche confermato dai numerosi processi penali subiti da privati cittadini incensurati privi di qualsiasi proclività a delinquere.

In particolare, per quanto attiene alla previsione di cui all'articolo 1 — rilevato che l'uso degli strumenti lanciarazzi è attualmente obbligatorio per i naviganti ai fini della sicurezza nella navigazione, della salvaguardia della vita umana in mare e che, con recente legge, è stato consentito anche nelle operazioni di soccorso alpino — si ritiene necessario legalizzare anche l'acquisto, la detenzione, il porto e l'uso di tali strumenti qualora il loro impiego possa facilitare, in caso di pericolo, la richiesta di soccorso od operazioni di salvataggio.

A tal fine, in linea con i principi desunti dalla richiamata legge n. 110 del 1975, si prevede che con successivo regolamento verranno dettate norme per la disciplina dell'acquisto, detenzione, trasporto ed uso degli strumenti lanciarazzi e di quelli per il lancio degli artifici per segnalazione luminosa nonché delle relative munizioni.

L'articolo 2, in considerazione del fatto che la licenza per collezione di armi non legittima il porto e, quindi, l'uso delle armi medesime, elimina l'obbligo dell'accertamento della capacità tecnica in favore di quanti intendono collezionare armi.

La norma, infatti, tende a venire incontro agli appassionati di armi che desiderino farne soltanto collezione.

L'articolo 4, rilevata la limitata capacità offensiva delle armi antiche, esclude l'obbligo di licenza per la collezione di questo tipo di armi, eliminando ogni ipotesi di unibilità per la detenzione ed il porto delle stesse, qualora se ne accerti la inoffensività, sia perché non più efficienti, sia perché le relative munizioni sono ormai irreperibili sul mercato.

L'articolo 5, tenuto conto che il precedente articolo 1 disciplina anche il porto e l'uso degli strumenti lanciarazzi e da segnalazione luminosa e che la legge n. 85 del 1986 ha di recente disciplinato tra l'altro il trasporto delle armi sportive, provvede a colmare alcune lacune ed incertezze in ordine al porto delle armi da difesa personale e da caccia.

In particolare, oltre a confermare la competenza del prefetto al rilascio della licenza per armi corte, per difesa personale e la competenza del questore per il rilascio della licenza per armi lunghe, egualmente per difesa personale, viene opportunamente specificato che quest'ultimo può rilasciare licenza di porto d'armi lunghe altresì ad uso di caccia.

Si è, altresì, punito con una sola sanzione amministrativa e non con la reclusione, il mancato pagamento della tassa di concessione governativa occorrente per il rinnovo della licenza di porto di arma comune, sdrammatizzando le conseguenze di un'omissione spesso dovuta a semplice dimenticanza.

L'articolo 6 intende ampliare le categorie abilitate a portare armi senza licenza previste dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, estendendo a tutti i magistrati, ai funzionari civili dell'amministrazione penitenziaria ed al personale civile in servizio presso gli uffici di sorveglianza la facoltà di portare armi senza licenza, finora limitata ai soli pretori ed ai magistrati addetti al pubblico ministero ed all'ufficio istruzione.

Analogamente, l'articolo 7 autorizza il personale appartenente agli organi di informazione e di sicurezza a portare, senza licenza, le armi portatili in dotazione per servizio.

Con l'articolo 9, infine, viene prevista la riapertura dei termini di cui all'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110 in favore di quanti non abbiano fruito della sanatoria di cui alla richiamata norma o che, successivamente, non abbiano ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 38 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (denuncia dell'arma alle competenti autorità di polizia) espressamente prevedendo la non punibilità in favore di quanti si mettano in regola entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente normativa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Detenzione, porto ed uso di strumenti lanciarazzi e da segnalazione luminosa).*

1. L'acquisto, la detenzione, il porto e l'uso degli strumenti lanciarazzi e di quelli per il lancio degli artifici per segnalazione luminosa unitamente alle relative munizioni, considerati armi comuni da sparo, sono consentiti senza licenza ed autorizzazione amministrativa qualora il loro impiego possa facilitare, nell'eventualità del verificarsi di una situazione di pericolo, la richiesta di soccorso o le operazioni di salvataggio.

2. Con successivo regolamento, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte del Ministro dell'interno, sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, sono dettate le norme per la disciplina dell'acquisto, detenzione, trasporto ed uso degli strumenti lanciarazzi e di quelli per il lancio degli artifici per segnalazione luminosa, nonché delle relative munizioni.

## ART. 2.

*(Collezione di armi).*

1. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per la collezione di armi non richiede l'accertamento della capacità tecnica dell'interessato.

## ART. 3.

*(Detenzione di armi comuni da sparo e di armi da caccia).*

1. La detenzione di armi comuni da sparo, per fini diversi da quelli previsti

dall'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è limitata al numero di tre per le armi comuni da sparo e per le armi da caccia al numero di sei.

## ART. 4.

*(Porto e collezione di armi antiche).*

1. Il porto di armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche.

## ART. 5.

*(Tipologia delle licenze di porto d'arma).*

1. Per comprovati motivi di difesa il prefetto può dare licenza di porto d'armi da fuoco corte ed il questore di porto d'armi da fuoco lunghe.

2. Il questore può, altresì, rilasciare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco per uso di caccia.

3. Il rilascio od il rinnovo delle suddette licenze deve essere subordinato alla presentazione del certificato medico di idoneità al maneggio delle armi.

4. L'omesso pagamento della tassa di concessione governativa per il rinnovo della licenza di porto d'arma comune da sparo lunga è punito con la sanzione amministrativa di lire 200.000.

5. L'omesso pagamento della tassa di concessione governativa occorrente per il rinnovo della licenza di arma comune da sparo corta è punito con la sanzione amministrativa di lire 1.000.000.

6. Le sanzioni sono applicate dal prefetto.

## ART. 6.

*(Porto d'armi senza licenza ai fini della difesa personale).*

1. Ai fini della sola difesa personale è consentito il porto di armi senza licenza

Come già evidenziato nella premessa, la norma corrisponde a diffuse istanze da parte di molte persone che non ebbero a rinnovare l'originaria denuncia delle armi possedute nei termini fissati dall'articolo 36 della citata legge n. 110 del 1975 o che non denunciarono armi rinvenute per caso ovvero acquistate in epoca remota e

delle quali sia stata smarrita la prova formale della fonte di provenienza.

La norma intende anche alleggerire il lavoro degli uffici giudiziari in una materia che si è più che spesso rivelata di scarsa pericolosità sociale, trattandosi di persone incorse involontariamente in infrazione.

di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori organico della magistratura, ai funzionari civili dell'amministrazione penitenziaria ed al personale civile in servizio permanente presso gli uffici di sorveglianza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con il Ministro di grazia e giustizia entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista.

#### ART. 7.

*(Porto d'armi senza licenza).*

1. Gli appartenenti agli organismi di informazione e di sicurezza di cui alla legge 24 ottobre 1977, n. 801 portano senza licenza le armi portatili di qualsiasi tipo di cui sono muniti secondo le disposizioni interne di servizio.

#### ART. 8.

*(Autorizzazione temporanea all'importazione ed al porto delle armi in dotazione a personale di polizia straniera).*

1. Il Ministro dell'interno o, per delegazione, il prefetto competente per territorio può autorizzare personale appartenente alle forze di polizia ed ai servizi di sicurezza di altro Stato, che viene in Italia al seguito di personalità dello Stato medesimo, ad introdurre e portare le armi di cui è dotato al fine di concorrere, sotto la direzione degli organi di polizia italiani, alla difesa della incolumità delle predette persone.

2. L'autorizzazione è limitata al periodo di permanenza in Italia delle personalità accompagnate purché sussistano, tra i due Stati, condizioni di reciprocità.

ART. 9.

(Sanatoria).

1. I detentori di armi, munizioni, esplosivi e congegni assimilati, che non abbiano fruito nei termini delle sanatorie previste dall'articolo 36 della legge 18 aprile 1975, n. 110, o che, successivamente, non abbiano ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non sono punibili qualora si mettano in regola, con le medesime modalità, entro novanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La denuncia è valida anche senza l'indicazione della provenienza.

3. Non è altresì punibile chiunque consegni nel termine indicato al comma 1 alle autorità competenti armi da guerra o tipo guerra, munizioni, esplosivi o congegni micidiali di cui è vietata la detenzione.